Penale Sent. Sez. 1 Num. 36842 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: MICALI MASSIMILIANO
Data Udienza: 13/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
STANCHI Edoardo, nato a Roma il 07/11/1979
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/04/2026;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 21 aprile 2026 il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza formulata *in executivis*, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Edoardo Stanchi ed ha, per l'effetto, riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt.:

a)61 n. 11 e 640 cod. pen, commesso in Roma il 9 giugno 2017, per il quale il predetto ha riportato condanna, con sentenza n. 3869/21 del Tribunale di Roma del 2 aprile 2021, confermata dalla Corte di Appello di Roma il 7 febbraio 2024, irrevocabile il 22 giugno 2024, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa;

b)61 n. 11 e 640 cod. pen, commesso in Roma il 9 giugno 2017, per il quale

ha riportato condanna, con sentenza n. 2434/21 del Tribunale di Roma dell'1 marzo 2021, confermata dalla Corte di Appello di Roma il 7 febbraio 2024, irrevocabile l'1 marzo 2025, alla pena di anni uno di reclusione e di euro 400,00 di multa;

e tra essi ed i seguenti reati, per i quali, con autonomo provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 24 novembre 2023, era già stato riconosciuto il medesimo vincolo a vantaggio del ricorrente:

c)art. 216, primo e secondo comma, 219 e 223 r.d. 16 marzo 1942 n. 267/42, commessi in Roma l'11 aprile 2019, per il quale è stato condannato, con sentenza n. 872/23 del G.U.P. del Tribunale di Roma dell'1 marzo 2023, irrevocabile il 20 marzo 2023, alla pena di anni tre di reclusione;

d)61 n. 11 e 640 cod. pen, commesso in Roma dal maggio 2017 al gennaio 2018, per il quale ha riportato condanna, con sentenza n. 11540/22 del Tribunale di Roma del 29 settembre 2022, irrevocabile il 12 febbraio 2023, alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 400,00 di multa;

e)61 n. 11 e 640 cod. pen, commesso in Roma l'8 agosto 2017, per il quale ha riportato condanna, con sentenza n. 1263/21 del Tribunale di Roma dell'8 febbraio 2021, irrevocabile il 19 ottobre 2021, alla pena di mesi nove di reclusione e di euro 600,00 di multa;

ed ha determinato la pena complessiva nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione.

Il Giudice dell'esecuzione ha, invece, rigettato la richiesta in relazione ai reati di cui agli artt.:

f)artt. 110 e 641 cod. pen., commesso a Siena il 13 settembre 2019, per il quale ha riportato condanna, con sentenza n. 358/22 del Tribunale di Siena del 20 giugno 2022, irrevocabile il 4 novembre 2022, alla pena di mesi sei di reclusione;

g)art. 2 decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, commesso in Roma il 16 novembre 2018, per il quale ha riportato condanna, con sentenza n. 3676/23 del Tribunale di Roma del 10 ottobre 2023, irrevocabile il 10 novembre 2023, alla pena di mesi due di reclusione e di euro 200,00 di multa.

Ha in specie evidenziato, quanto al reato di cui alla sentenza menzionata al punto g), che essa «riguarda una condotta del tutto eterogenea» sicché non può ritenersi che esso sia stato ideato e programmato insieme agli altri delitti e non sia, piuttosto, il frutto di «una scelta e/o uno stile di vita che porti a prevedere una serie indeterminata di attività delittuose».

2. Edoardo Stanchi propone, con l'assistenza dell'avv. Roberto Staro, ricorso per cassazione con il quale lamenta erronea applicazione della legge penale e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. *b*) ed *e*), cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze, sopra indicate, ai punti a) e g).

Il difensore premette che, con la sentenza n. 3676/23 del Tribunale di Roma [punto g)], il ricorrente è stato condannato per aver, nella qualità di legale rappresentante della «Gruppo Stanchi s.r.l.», omesso il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in relazione all'annualità 2017.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione, nel negare, per detto reato, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso che valga ad avvincerlo agli altri per i quali detto vincolo ha già riconosciuto, ha trascurato di considerare che il primo delitto e gli altri «trovano ideazione e compimento nella vicenda connessa alla società Gruppo Stanchi …e nella conduzione dissoluta della stessa mediante attività di distrazione di somme di denaro, nella specie quelle connesse alle commissioni e/o ai versamenti ottenuti per le trattative di compravendita, alla tenuta dei libri contabili e, infine, all'omesso adempimento degli obblighi fiscali».

Rappresenta che la ricostruzione appena operata rinviene un deciso conforto nello stesso capo di imputazione ascritto allo Stanchi, nell'ambito del procedimento di cui al punto a), per fatti di bancarotta fraudolenta, nel quale vengono indicate, tra le condotte volte alla realizzazione dell'effetto distrattivo, proprio l'omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Lamenta che il rigetto della richiesta sia stato dal giudice fondato sul presupposto dell'eterogeneità delle condotte che rinviene in atti una decisa smentita posto che «il fatto reato di cui alla sentenza n. 3676/2023 non è affatto eterogeneo rispetto a quello di cui alla sentenza n. 872/2023 e, tra l'altro, ben si integra anche con le condotte di cui alla altre sentenze di condanna, per le quali è stata riconosciuta l'unicità del medesimo disegno criminoso».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2.Nell'esplicitare le ragioni sottese a siffatta valutazione, va in premessa evidenziato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dell'unicità del disegno criminoso integra una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento si sottrae al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione logicamente adeguata e sviluppato in conformità ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre resta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

censurabile allorché la giustificazione offerta risulti carente sul piano della coerenza logica ovvero si discosti dai predetti canoni ermeneutici (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222-01).

Orbene, reputa questo Collegio che nella specie il Giudice dell'esecuzione non abbia fatto corretta applicazione di tali principi, affidando il rigetto dell'istanza a una motivazione connotata da estrema sinteticità, del tutto inidonea a restituire un itinerario valutativo qualificato da completezza e coerenza.

In particolare, il richiamo alla natura non omogenea del reato per il quale lo Stanchi ha riportato condanna con la sentenza indicata al punto g), che costituisce l'unico elemento valorizzato dal decidente, si rivela, oltre che insufficiente, non pertinente rispetto ai criteri che governano l'accertamento richiesto, posto che l'identità od omogeneità dei beni giuridici offesi non costituisce condizione necessaria per il riconoscimento della continuazione, ben potendo il vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. intercorrere anche fra fattispecie criminose eterogenee, purché le singole violazioni risultino riconducibili, sin dall'origine, a un'unitaria programmazione delittuosa.

Si impone, pertanto, una più approfondita e meditata rivalutazione della fattispecie, che, attraverso una puntuale disamina delle motivazioni delle sentenze interessate e delle concrete modalità di realizzazione dei fatti, verifichi specificamente la fondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2 d.l. n. 463/83 si sarebbe inserito, quale mezzo finalisticamente correlato, nell'originario programma criminoso comprendente i reati fallimentari per i quali lo Stanchi ha riportato condanna con la sentenza indicata al punto a), dovendosi in specie accertare se tale correlazione risponda a una programmazione unitaria già delineata, almeno nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo illecito, o non costituisca, piuttosto e soltanto, il frutto di una mera ricostruzione a posteriori della successione delle condotte.

L'ordinanza impugnata, avendo arrestato la propria valutazione a un dato di per sé non decisivo ed avendo omesso di confrontarsi con lo specifico nucleo della prospettazione difensiva non ha, per l'effetto, dato adeguatamente conto delle ragioni ostative al riconoscimento della continuazione.

Essa va, per tali ragioni, annullata con rinvio al Tribunale di Roma perché proceda ad un nuovo esame, libero nell'esito, ma emendato dai profili di criticità sopra evidenziati e rispettoso dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così è deciso, 13/10/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale